

LINEE GUIDA PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

a cura di Giuseppe Zambon

I PROFESSIONISTI OBBLIGATI

I soggetti che il Decreto Legislativo 231/2007 identifica quali destinatari degli obblighi della normativa antiriciclaggio sono innumerevoli e vengono divisi in cinque gruppi (*artt. da 10 a 14*) di cui il terzo e il quarto sono intestati ai “**Professionisti**” (*art. 12*) e ai “**Revisori legali**” (*già Revisori Contabili*) (*art. 13*).

Sono considerati “**Professionisti**”, per la normativa antiriciclaggio:

- I soggetti iscritti nell'Albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell'Albo dei Consulenti del Lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati e iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati, ma solo per specifiche e ben individuate attività.
- i prestatori di servizi relativi a società e trust con esclusione dei professionisti precedentemente elencati.

Sono considerati “**Revisori legali**”, per la normativa antiriciclaggio¹:

- a) I revisori legali e le società di revisione iscritti nel nuovo registro dei revisori legali ex D.M. 144/2012 e 145/2012 **con incarichi** di revisione su enti di interesse pubblico;
- b) I revisori legali e le società di revisione iscritti nel nuovo registro dei revisori legali ex D.M. 144/2012 e 145/2012 **senza incarichi** di revisione su enti di interesse pubblico.

I componenti degli organi di controllo² comunque denominati, con esclusione del collegio sindacale quando esercita anche funzioni di controllo contabile, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, oltre a quelli di registrazione e conservazione dati e di segnalazione delle operazioni sospette, ma non a quelli di comunicazione e formazione del personale e sono inoltre soggetti agli obblighi di vigilanza e controllo, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, ma solo se svolgono funzioni di controllo presso i soggetti che sono destinatari delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione contabile sia un organo collegiale (*quale ad esempio il collegio sindacale*) **l’obbligo di adeguata verifica grava su ciascun sindaco/revisore e non sull’organo collegiale.**

1 Così variato dall’art. 27, c. 1, lett. g, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, che ha introdotto all’art. 13 del D.Lgs. 231/2007 il comma 2-bis di interpretazione autentica del comma 1 del medesimo articolo 13. In precedenza la lettera a si riferiva alle “**società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del TUF**” e la lettera b “**ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili**”.

2 Sia esso formato da: Collegio sindacale, Comitato di controllo di gestione, Consiglio di sorveglianza, Organismo di vigilanza (ex art. 6 c. 1, lett. b D.Lgs. 231/2001).

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

I professionisti e anche i revisori legali, ma questi ultimi solo per le ultime tre ipotesi sottoelencate, devono procedere ad un'adeguata verifica della clientela **in ogni caso** quando:

- la prestazione professionale ha per oggetto **mezzi di pagamento**, beni od utilità di valore **pari o superiore a 15.000 euro**;
- eseguono **prestazioni professionali** occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con **più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata**;
- l'operazione sia di **valore indeterminato o non determinabile** (*la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile, così come gli incarichi di revisione e di tenuta della contabilità*);
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Approccio basato sul rischio

L'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela deve essere assolto utilizzando elementi su cui commisurare il rischio associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, all'operazione, al prodotto o alla transazione di cui si tratta.

Gli enti e le persone soggette alla normativa antiriciclaggio devono essere in grado di dimostrare alla propria Autorità di vigilanza competente (*per le professioni il Ministero di Giustizia e gli Ordini Professionali*) che le misure adottate sono adeguate all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il Decreto Legislativo richiede fin dall'inizio (e, quindi, dal conferimento dell'incarico) quella valutazione del rischio che nel vecchio ordinamento non era assente, ma veniva attuata mediante l'utilizzo degli indici di anomalia solo per stabilire se una determinata operazione posta in essere potesse essere considerata sospetta e di conseguenza segnalata all'ex UIC.

L'anticipo di questa valutazione del rischio, è strettamente connessa al fatto che la nuova norma prevede anche l'obbligo di astensione dall'instaurare un rapporto professionale con il cliente in determinate circostanze, di cui parleremo oltre.

Il rischio deve essere valutato osservando sia le istruzioni della propria Autorità di vigilanza (solo per intermediari finanziari e società di revisione) sia seguendo i seguenti caratteri generali:

a) **SOGGETTIVI** (*con riferimento al cliente*):

1. natura giuridica;
2. prevalente attività svolta;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) **OGGETTIVI** (*con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale*):

1. tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2. modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. ammontare;
4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Gli **obblighi di adeguata verifica** si devono applicare ai nuovi clienti successivi al **29.12.2007** e, **fatta salva la valutazione del rischio presente**, anche alla clientela precedente fin dal **primo contatto utile**; esse si concretizzano, in sostanza, nella realizzazione di tre distinte fasi:

a) **Prima fase: identificazione del cliente.** E' estremamente importante sapere chi e perché va identificato nell'ambito dell'operazione che ci viene sottoposta; identificare il soggetto sbagliato comporta, come conseguenza, la mancata registrazione del cliente o del **titolare effettivo**³ nell'Archivio Unico Informatico (AUI) o negli archivi e/o registri alternativi, fatto che è sanzionato penalmente, come delitto, con una multa. La verifica dell'identità, che può essere **diretta, indiretta o a distanza**, deve essere compiuta, al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale.

L'identificazione diretta avviene in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti e collaboratori, mediante l'esibizione di validi documenti d'identità che il legislatore individua nei seguenti:

- ✓ per le persone fisiche:
 - carta d'identità
 - passaporto
 - patente di guida (sia quella cartacea rilasciata dal Prefetto, sia quella magnetica rilasciata dalla Motorizzazione Civile)
 - patente nautica
 - patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (fuochista/calderista)
 - porto d'armi
 - libretto di pensione
 - tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (postali, ferroviarie, ministeriali...)
 - documento di riconoscimento purché munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare

³ Si considera titolare effettivo: "La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007". Nel caso di società, fondazioni, trust, ecc. si intende titolare effettivo: "La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

- permesso di soggiorno per stranieri (*in via sussidiaria*)

L'identificazione dei nati e dei concepiti è effettuata nei confronti del rappresentante legale; l'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata e, in quest'ultimo caso, sono acquisiti gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Fino al 28.12.2007 non era necessario conservare la fotocopia del documento, ma era sufficiente acquisirne gli estremi ed era quindi possibile per il professionista continuare ad assistere il cliente anche con un documento di cui fosse intervenuta la scadenza. Ciò non è più possibile con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 in quanto all'art. 19, c. 1., lett. c, è specificatamente previsto l'obbligo di tenere “... *aggiornati i documenti, i dati e le informazioni detenute.*” Naturalmente ciò è necessario nel caso di prestazioni professionali continuative, oppure qualora si debba fornire una nuova prestazione ad un cliente già identificato in precedenza per altre prestazioni professionali.

Ai fini dell'identificazione non è possibile utilizzare alcun tipo di autocertificazione, né le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, né le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

- ✓ Per le persone giuridiche occorre acquisire:
 - Denominazione o ragione sociale
 - Sede e partita IVA
 - Estremi dell'atto costitutivo
 - Estremi dell'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Particolare attenzione andrà prestata alla “verifica dei poteri”, possibile solo acquisendo i documenti societari sopra elencati e una visura camerale aggiornata (preferibilmente storica), anche al fine di inquadrare bene l'attività svolta dalla persona giuridica. L'identificazione dovrà riguardare anche la persona fisica che agisce per conto di quella giuridica.

L'identificazione indiretta o a distanza, presente nella precedente legislazione, è ora relegata a mera deroga all'obbligo di utilizzo delle **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela** e di utilizzo dell'**identificazione operata da terzi**.

L'identificazione indiretta permette di assolvere gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica anche senza la presenza fisica del cliente nei casi in cui i dati identificativi dello stesso sono acquisibili alternativamente da:

- precedente identificazione (*purché le informazioni siano aggiornate*)
- atti pubblici o scritture private autenticate
- certificati qualificati utilizzati per la generazione di firma digitale associata a documenti informatici
- dichiarazioni delle autorità consolari italiane
- attestazioni di intermediari finanziari abilitati italiani o europei di primo livello
- enti creditizi e finanziari di altri stati UE
- banche estere e succursali di banche italiane in paesi (ad oggi 32) aderenti al gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) contro il riciclaggio il cui segretariato si trova presso l'OCSE (l'Argentina, l'Australia, l'Austria, il Belgio, il Brasile, il Canada, la Cina, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, il Giappone, la Grecia, Hong Kong, l'Irlanda, l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Federazione Russa, Singapore, la Spagna, gli Stati Uniti, il Sud Africa, la Svezia, la Svizzera e la Turchia)
- attestazioni di altri professionisti residenti in area UE (*solo nei confronti di professionisti*)

b) **Seconda fase: ottenere (e fornire) informazioni.** Dopo aver identificato il cliente e l'eventuale diverso **titolare effettivo**, i professionisti dovranno **ottemperare all'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale.** E' stato previsto nel decreto legislativo 231/2007 uno specifico obbligo a carico del cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consentire l'identificazione del titolare effettivo. E' stata all'uopo introdotta anche una specifica sanzione di natura penale contravvenzionale (arresto e ammenda) per il cliente, che non fornisca le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale, o le fornisca false. Il cliente ha il preciso obbligo di fornire **“per iscritto e sotto la sua responsabilità”** (anche penale) tutte le informazioni necessarie.

c) **Terza fase: il monitoraggio e il controllo.** Durante tutto il periodo di svolgimento della prestazione professionale deve essere eseguito quello che il legislatore dell'antiriciclaggio definisce un “**controllo costante**” da eseguirsi analizzando, a mano a mano che vengono compiute, le transazioni concluse durante tutta la durata della prestazione professionale, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista tenuto all'identificazione ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

E' forse la fase più delicata di tutto il procedimento di adeguata verifica della clientela e genera non pochi problemi attuativi. E' un compito decisamente arduo per il professionista che deve monitorare, valutare e sindacare tutti i rapporti che, durante l'intero periodo di durata della prestazione professionale, il cliente ha con i terzi e di cui il professionista viene a conoscenza.

Contratti, atti negoziali, transazioni economiche devono essere guardati nell'ottica di capire se gli stessi si possano ritenere compatibili con la posizione economico finanziaria del cliente o se, viceversa, sono stati effettuati presumibilmente con “fondi esterni” provenienti da delitti e riciclati nell'attività o nell'operazione. Inizia la fase del “sospetto” che il professionista deve farsi venire, quando “incontra” certe operazioni, anche nella sua qualità di redattore e controllore della contabilità del cliente.

Il D.Lgs. 231/2007, similmente alla precedente normativa, obbliga professionisti e revisori a **procedere ad una nuova adeguata verifica della clientela** non solo ogni qualvolta vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati in precedenza ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente, ma anche con frequenza e modalità da decidere previa valutazione del rischio.

Qualora il professionista o il revisore **non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica**, (*se, ad esempio, impossibilitato a raccogliere le dovute informazioni per ostruzionismo, riluttanza o voluta imprecisione del cliente nel fornire i dati richiesti*) **non può instaurare il rapporto** continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali oppure **deve porre fine al rapporto o prestazione già in essere**, valutando l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Dallo scorso 17 ottobre 2012, inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 23 del D.Lgs. 231/2007 ad opera del D.Lgs. 169/2012, viene stabilito che ***laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, il professionista dovrà restituire i fondi e le altre disponibilità al cliente mediante bonifico su un c/c bancario (indicato dallo stesso cliente) accompagnato da un messaggio (si presume da indicare nella causale del bonifico) in cui si precisa l'impossibilità di rispettare tali obblighi.***

Relativamente al previsto **obbligo di astensione**, viene stabilito che prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta all'UIF al fine di consentire l'eventuale potere di sospensione dello stesso, è necessario astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Nel caso non sia possibile l'astensione **permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta** (da effettuarsi, quindi, *subito* e non solo "dopo aver eseguito l'operazione" come previsto prima del D.Lgs. 151/2009).

Relativamente agli obblighi imposti ai professionisti, è opportuno evidenziare, tra le altre⁴, due esclusioni che il legislatore ha previsto per quanto riguarda i **solli obblighi di adeguata verifica e di registrazione e conservazione dei dati**. Riguardano:

1. lo svolgimento della **mera attività** di redazione e/o di trasmissione delle **dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali**.
2. lo svolgimento degli **adempimenti** in materia di **amministrazione del personale** di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

⁴ Revisione negli Enti locali, mediazione, incarichi dall'autorità giudiziaria, docenza, vendita di beni immobili e di beni mobili registrati, pareri giuridici pro-veritate, difesa e rappresentanza in procedimenti giudiziari (solo per avvocati), compiti e funzioni degli organi di controllo societario senza funzioni di revisione contabile.

*La commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nelle linee guida di cui all'Informativa n. 27/2010 del 13.04.2010, afferma che rientrerebbero tra le prestazioni escluse anche l'esecuzione di ogni attività di attestazione prevista da leggi fiscali, tra le quali **il visto di conformità, la certificazione tributaria e l'asseverazione ai fini degli studi di settore.***

Con le risposte fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione della teleconferenza "Il dottore commercialista e la normativa antiriciclaggio" del 20 maggio 2010, l'esenzione di cui al punto 1. si intende **estesa con riguardo alle attività inerenti il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali.**

*La commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nelle linee guida di cui all'Informativa n. 27/2010 del 13.04.2010 aggiunge alle prestazioni da assoggettare ad adeguata verifica, anche le **consulenze prestate a favore di cooperative, Onlus ed enti assimilabili, le relazioni dei professionisti in tema di accordi di ristrutturazione, le attestazioni dei piani di risanamento e le relazioni giurate in tema di concordato preventivo.***

Da segnalare che relativamente alla **semplificazione degli obblighi**⁵, alla possibilità, cioè, di non applicare gli obblighi di adeguata verifica a certa tipologia di clientela, questa è stata estesa dal D.Lgs. 151/2009 anche alla fattispecie nella quale il cliente è **una società o altro organismo ammesso alla quotazione in un mercato regolamentato in uno o più stati comunitari, ovvero situato in uno stato estero con obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.** Fattispecie che si aggiunge agli intermediari finanziari, agli enti creditizi e agli uffici della Pubblica amministrazione.

⁵ Gli obblighi semplificati di adeguata verifica, consistono nell'espletamento della sola prima fase di identificazione del cliente e dei relativi poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) dell'elenco delle fasi in cui si realizzano gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Con il medesimo decreto legislativo, però, la semplificazione degli obblighi non è più applicabile **quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**, nel qual caso il professionista è **sempre soggetto agli obblighi di adeguata verifica**.

Ciò significa che **l'obbligo di adeguata verifica scatta ogni qual volta sussista il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**, indipendentemente dal fatto che l'operazione ne risulti normalmente esclusa, come nel caso di redazione o trasmissione di dichiarazioni fiscali o anche di pratiche di amministrazione del personale.

La conferma ci viene dalla Circolare n. 83607 del 19/03/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza dove, al § 3.1.2 della modulistica di supporto al Volume primo, allegato 6, si legge che: ***“...il professionista che, ad esempio, si limita alla sola trasmissione telematica della dichiarazione è comunque tenuto all'obbligo di segnalazione sospetta”***.

Nel caso, quindi, assai improbabile, che si possa anche solo sospettare un'operazione di riciclaggio dal semplice impegno all'invio telematico di una dichiarazione fiscale senza esercitare il controllo documentale, il sospetto comporta l'inevitabile obbligo di segnalazione che, a sua volta, trascina l'obbligo di adeguata verifica della clientela da cui sarebbe normalmente esonerata l'attività di mero invio telematico.

Obblighi semplificati di adeguata verifica

Il legislatore ha previsto anche **situazioni di basso rischio** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo al verificarsi delle quali i professionisti e i revisori contabili, così come gli altri soggetti, **non sono tenuti agli obblighi** di adeguata verifica della clientela, **ma devono comunque raccogliere informazioni** sufficienti a dimostrare in concreto che il cliente può beneficiare di una delle esenzioni previste, lasciando naturalmente traccia documentale delle informazioni assunte.

Le circostanze al verificarsi delle quali è prevista l'esenzione, sono sia di carattere soggettivo (tipologia del cliente) sia di carattere oggettivo (tipologia dell'operazione).

Riguardo alle **caratteristiche soggettive del cliente**, è stabilito che si possono utilizzare le procedure semplificate, quando il cliente rientra tra uno di questi soggetti:

- Intermediari finanziari di primo e secondo livello⁶ **con esclusione delle società fiduciarie** e delle succursali italiane all'estero;
- Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva;
- Enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi, individuati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria;
- Uffici della Pubblica amministrazione ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione Europea, ai trattati sulle Comunità Europee o al diritto comunitario derivato.
- Società o altro organismo ammesso alla quotazione in un mercato regolamentato in uno o più stati comunitari, ovvero situato in uno stato estero con obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria (soggetti aggiunti dal D.Lgs. 151/2009).

6 Intermediari finanziari (primo livello):

- * banche;
- * Poste italiane S.p.A.;
- * istituti di moneta elettronica;
- * società di intermediazione mobiliare (SIM);
- * società di gestione del risparmio (SGR);
- * società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- * imprese di assicurazione che operano in Italia (art. 2, c. 1, CAP);
- * agenti di cambio;
- * società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- * intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (art. 107 TUB);
- * intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale (art. 106 TUB);
- * succursali italiane dei soggetti precedentemente elencati aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
- * Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Intermediari finanziari (secondo livello):

- * società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- * soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155, c. 4, TUB);
- * soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155, c. 5, TUB);
- * succursali italiane delle società fiduciarie e dei soggetti di cui all'art. 155, c. 5 TUB aventi sede all'estero.

Per quanto concerne, invece, le **caratteristiche oggettive dell'operazione**, le procedure semplificate si possono utilizzare riguardo a:

- Contratti di assicurazione vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
- Forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
- Regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
- Moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del Testo Unico Bancario (TUB), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;
- Qualunque altro prodotto o transazione se caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione Europea a norma dell'art. 40, par. 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

E' inoltre presente nell'Allegato tecnico al Decreto Legislativo 231/2007 un elenco dei criteri tecnici e delle procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, che definisce i soggetti e i prodotti e loro caratteristiche per essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. Essendo piuttosto lungo e ricco di note, pur essendo interessante per i professionisti e i revisori contabili, non volendo appesantire la lettura della guida, rimando il lettore all'Appendice dove ho riportato l'art. 4 dell'Allegato tecnico in questione, che raccomando comunque di leggere quando si intendesse attuare la procedura semplificata.

Quale norma di chiusura di carattere imperativo, viene stabilito che ***gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.***

Obblighi rafforzati di adeguata verifica e persone politicamente esposte

Per le possibili **situazioni di più elevato rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono state previste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che i professionisti e i revisori contabili, così come gli altri soggetti, devono applicare **quando il cliente non è fisicamente presente** (*salvo i casi autorizzati di identificazione indiretta e a distanza*) utilizzando una o più fra le seguenti misure:

- a. accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- b. adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- c. assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell'adeguata verifica. A titolo esemplificativo, possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari / conviventi / società / soggetti in affari con il cliente); possono essere acquisite ulteriori informazioni sull'esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto; possono essere aumentate l'intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo. (*Fonte: Banca d'Italia Provvedimento del 03.04.2013*)

Per quanto riguarda le operazioni o le prestazioni professionali con **persone politicamente esposte**⁷ (PPEs) residenti in un altro Stato comunitario o in un paese terzo e con **persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche**⁸, i professionisti e i revisori contabili e gli altri soggetti obbligati devono:

- a. stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b. adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- c. assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.”

E' Inoltre previsto che, **qualora sia inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta**, il professionista applichi misure rafforzate fino a quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;

Strettamente collegato agli obblighi rafforzati, è l'imperativo utilizzato dal legislatore, laddove impone che tutti i soggetti obbligati dal decreto antiriciclaggio *“prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a **prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato** e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*.

⁷ E' definita **persona politicamente esposta (PEPs)** la persona fisica cittadina di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche come pure i suoi familiari diretti o coloro con i quali tale persona intrattiene notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico art. 1 (*vedi l'appendice*).

⁸ I professionisti definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo **residenti sul territorio nazionale** siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico art. 1 del decreto antiriciclaggio (*in appendice*). Ove l'operatività con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i professionisti applicano gli obblighi rafforzati di adeguata verifica, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami (cfr. raccomandazione n. 12 del GAFI).

Esecuzione degli obblighi da parte di terzi

Conformemente alle raccomandazioni emanate con la Legge Delega n. 29 del 25.01.2006, il legislatore delegato ha previsto la possibilità di utilizzare **l'identificazione operata da soggetti terzi qualificati**, per l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e ciò per evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle procedure di identificazione del cliente.

Sono stati già elencati nell'ambito della possibilità di identificazione indiretta o a distanza i soggetti (*gli ultimi quattro dell'elenco*) a cui è possibile fare riferimento per evitare l'identificazione del cliente utilizzando quella già operata da loro e debitamente attestata al professionista.

Ci limitiamo in questa sede a sottolineare le modalità, previste dalla norma, che devono essere adottate affinché l'attività risulti valida, richiedendo, a tal fine, la produzione di idonea attestazione rilasciata dal terzo, che abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.

L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (*sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici a lui riconducibili, ecc.*) e **deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente**.

Al fine di standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, il professionista responsabile può predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni.

L'attestazione deve garantire l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza, ma non è prevista né una particolare forma, né un contenuto preciso in quanto lo stesso varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui l'attestazione è diretta; essa può, infatti, consistere, anche in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

Un contenuto minimale dell'attestazione potrebbe consistere in:

- a) dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo da aprire o dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

Il professionista o il revisore contabile, dovrà, quindi, essere certo che il soggetto da sottoporre a verifica corrisponda a quello identificato sulla base delle informazioni ricevute e procedere, eventualmente, ad una nuova identificazione qualora nutra incertezze sull'identità del cliente.

Tale modalità può essere attuata anche nelle ipotesi in cui il cliente non risulti presente; costituisce, infatti, requisito essenziale soltanto la previa identificazione diretta effettuata dal terzo qualificato al quale il cliente deve aver precedentemente conferito incarico a svolgere una prestazione professionale.

Vengono anche definiti i requisiti che il soggetto terzo deve possedere affinché il professionista possa utilizzarne l'attestazione di identità dallo stesso rilasciata.

Il soggetto terzo deve:

- essere soggetto a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;
- applicare misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva;
- essere soggetto alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima;
- essere situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

Il decreto legislativo si preoccupa, infine, di indicare il comportamento che i terzi devono assumere affinché sia garantita l'effettiva applicazione di tale particolare modalità di identificazione e verifica della clientela; essi devono, in particolare, assumere un atteggiamento collaborativo fornendo, a tal fine, immediatamente tutte le informazioni richieste e trasmettendo, senza ritardo, le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente e del titolare effettivo.

15 settembre 2013
Giuseppe Zambon

Appendice

Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231

Allegato tecnico - Art. 1

Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, **quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno** i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Allegato tecnico - Art. 4 al D.Lgs. 231/2007

Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:

a) autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea;
- 2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
- 3) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
- 4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attività del cliente;

b) entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) il cliente sia un'entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
- 2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
- 3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tale entità o del suo titolare effettivo;

4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;

5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;

c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;

2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;

3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;

4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;

5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;

6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.

NOTE:

1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto.

2. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.

3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro. E' possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non venga

trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purché la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.

4. Si può derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorità pubbliche, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.

5. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.